

COMUNE DI SIENA

Provvedimenti per la difesa della razza Italiana

Denuncia degli appartenenti alla razza ebraica

IL PODESTÀ

Visto il R. Decreto Legge 17 Novembre 1938 - XVII N. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, entrato in vigore il 1° Dicembre n.s.;

Le voci di carta sono le notizie pervenute di ispezione emanate dal Ministero dell'Interno e comunicate alla R. Prefettura con circolare n. 1044 del 1° Gennaio 1939, N. 1338. Rappresenta l'opportunità richiamare pubblicamente l'attenzione degli interessati sulle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 17 Novembre 1938 che stabiliscono l'obbligo per gli appartenenti alla razza ebraica di farne denuncia all'Ufficio dello Stato Civile e sulle gravi penalità comminate per l'inosservanza di tale obbligo legale;

VOCI DI CARTA

Le leggi razziali nei documenti della Città di Siena

Nell'ambito di *L'Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione*

Ad evitare eventuali eccessivi affollamenti e per essere resi edotti delle modalità relative, i denunzianti dovranno prendere, in tempo utile, opportuni preventivi accordi col predetto Ufficio di Stato Civile.

Ai sensi delle disposizioni citate:

- è di razza ebraica colui che discende da genitori entrambi ebrei, qualunque sia la religione professata; in questo caso, quindi, il fattore religioso non può modificare l'origine razziale.
- è sempre considerato di razza ebraica il figlio di un genitore ebreo (italiano o straniero) se l'altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera anche se questi avesse eventualmente conseguito, per concessione o per matrimonio, la cittadinanza italiana. Anche se questi fosse di nazionalità italiana, la denuncia deve essere fatta personalmente da tutti coloro che trovino nelle condizioni sopra indicate, il figlio di età inferiore ai 18 anni. Per i minori od incapaci, però, l'obbligo della denuncia spetta a chi abbia di essi la legale rappresentanza. Inoltre, il capo-famiglia può essere tenuto responsabile dell'osservanza della denuncia nei confronti della persona con la cui convivenza la denuncia deve essere fatta.
- è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre ebrea qualora sia ignoto il padre.
- è considerato di razza ebraica colui che discende da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo ebreo, se professi la religione ebraica o se, in qualsiasi modo, manifestino sentimenti e tendenze nettamente ebraici.

MOSTRA DOCUMENTARIA

26 OTTOBRE 2018 - 31 GENNAIO 2019

Archivio di Stato di Siena

Via Banchi di sotto, 52

Tutti i dubbi che dovessero presentarsi nell'applicazione dei casi sopra elencati e tutte le controversie al riguardo, dovranno essere presentate, con esposto scritto ed eventualmente documentato, alla R. Prefettura che ne riterà al Ministero dell'Interno a termini dell'art. 26 del Decreto Legge.

Le eventuali speciali benemeritenze di cui all'art. 14 del Decreto Legge citato, non dispensano dall'obbligo della denuncia ma potranno essere riconosciute discrezionalmente dal Ministro dell'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, previa istruttoria intesa ad accertare che non sussistono motivi di demerito.

Gli interessati potranno, successivamente, richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro dell'Interno nei registri di Stato civile e di popolazione accanto all'indicazione della razza.

Coloro che essendovi obbligati, non adempiono all'obbligo di cui al presente manifesto entro il termine prescritto o forniscano dati inesatti ed incompleti, sono puniti, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge citato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire 100.000.

ORARIO:

VISITE LIBERE dal lunedì al sabato 9.30, 10.30, 11.30

VISITE GUIDATE PER SCOLARESCHI E GRUPPI dal lunedì al sabato 9.30-12.30

in collaborazione con CoopCulture

Siena - Dal Palazzo Comunale
Li 27 Gennaio 1939 - Anno XVII

www.archiviodistato.siena.it

IL PODESTÀ
LUIGI SOCINI GUELF